



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. 368/2013/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Enrica LATERZA	Presidente
Dott.	Mario PISCHEDDA	Consigliere
Dott.	Giancarlo ASTEGIANO	Consigliere
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo Referendario
Dott.	Walter BERRUTI	Primo Referendario relatore
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo Referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo Referendario

nell'adunanza del giorno 23 ottobre 2013;

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, n. 10/AUT/2012/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2011, redatta dall'Organo di revisione del Comune di **Casalbeltrame (NO)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato istruttore Dott. Walter Berruti;

**Premesso**

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della Legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo con funzione collaborativa, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. La natura collaborativa del controllo è evidenziata dalla circostanza che è rimessa all'Ente l'adozione delle necessarie misure correttive, anche se spetta alla Corte dei conti vigilare sull'adozione ed efficacia degli interventi correttivi, trattandosi di attività indispensabile, anche nell'interesse di tutti i soggetti che costituiscono la Repubblica, per rendere effettiva l'effettività del controllo (Corte Cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37).

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Da ultimo, l'art 3, co. 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148 bis, significativamente intitolato "*Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali*", il quale prevede che "*Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti*". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "*i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*".

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertino la sussistenza "*di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno*" gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "*è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria*".

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, co. 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, co. 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficiarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

#### **Considerato**

Dall'esame della relazione, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'Organo di revisione dei conti del Comune di **Casalbeltrame (NO)**, relativa al rendiconto dell'esercizio 2011 e dall'esito della successiva istruttoria sono emerse criticità relative ai seguenti profili:

1. reiterato ricorso ad anticipazione di tesoreria;
2. mancato rispetto del limite per indebitamento ai sensi dell'art 204 del TUEL.

Con nota prot. n. 1543 del 19/09/2013, inviata in sede istruttoria, il Sindaco ha trasmesso chiarimenti in relazione alle criticità sopra evidenziate.

A seguito di tali note, il Magistrato istruttore ha ritenuto opportuno sottoporre all'esame della Sezione le questioni sopra rilevate ed ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita camera di consiglio.

#### **Ritenuto**

L'esame del questionario relativo al rendiconto dell'esercizio 2011 ha evidenziato che l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria per euro 249.197,08, di cui a fine esercizio sono stati restituiti solo euro 77.785,86. Nel 2012, alla data di compilazione del questionario, l'anticipazione ammonta a euro 252.498,33. Dagli atti in possesso della scrivente, emerge che anche nel 2010 l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria per € 55.861,67, con uno scoperto a fine esercizio di € 251.988,89.

L'Ente in sede istruttoria ha confermato la gravità della situazione gestionale, già segnalata dal 2009 alla Corte dei conti, alla Procura della Repubblica ed alla Ragioneria Provinciale dello Stato. L'Ente avrebbe intrapreso, dal 2010, un percorso di risanamento, basato sull'eliminazione di residui attivi inesigibili, sulla riduzione al minimo della spesa corrente e l'azzeramento della spesa per investimenti. Confida di poter perfezionare la vendita di un immobile di proprietà comunale, per la quale è stata avviata la procedura ed individuato il possibile acquirente. Il relativo incasso consentirebbe al Comune di evitare il ricorso all'anticipazione e di ricondurre l'indebitamento, mediante l'estinzione anticipata dei mutui, nei limiti di cui all'art. 204 TUEL.

Osserva la Sezione come le criticità evidenziate siano ripetute nel tempo, protraendosi,

quantomeno in gran parte, dall'esercizio 2008.

Il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria rivela una carenza di liquidità non meramente momentanea, come lo stesso Ente riconosce. Essa sembra ormai strutturale e rientrare nell'ordinaria attività gestionale, che, pertanto, evidenzia rischi di squilibrio finanziario. L'Ente dovrà quanto prima porvi rimedio, ma con riforme di tipo strutturale, non apparendo sufficienti a tal fine misure estemporanee, quali la vendita di un immobile.

Per quanto riguarda l'indebitamento, l'incidenza degli interessi passivi è del 13,20% a fronte di un limite del 12%. I mutui sono stati contratti nel 2008 per l'effettuazione di opere relative al servizio idrico integrato, le rate (comprehensive di capitale ed interessi) vengono rimborsate dal soggetto gestore in base alla convenzione di affidamento. Con la pronuncia sul rendiconto 2008 questa Sezione aveva segnalato che, al fine dell'accertamento del superamento dei limiti di indebitamento ex art. 204 TUEL, non rileva che le rate degli interessi siano rimborsate dal gestore, essendo questo, nel caso di specie, una società interamente partecipata dagli enti facenti parte dell'Autorità d'ambito, affidataria *in house* il servizio idrico, e, quindi, non propriamente qualificabile come soggetto terzo rispetto all'Ente. Il rimborso, poi, è un mero fatto successivo al pagamento degli oneri finanziari da parte di quest'ultimo, come tale irrilevante ai fini del rispetto dei limiti di indebitamento, cui il medesimo è, per legge, obbligato.

Il superamento dei detti limiti, già oggetto di pronuncia da parte di questa Sezione (cfr. le pronunce sul rendiconto 2008 e sul bilancio preventivo 2009), dunque, permane. Il Comune prevede l'estinzione di parte del debito con i proventi di un'alienazione, che tuttavia tarda a concludersi per asserite difficoltà manifestate dal possibile acquirente.

Sebbene le criticità relative alla anticipazione di tesoreria siano gravi e mettano in pericolo gli equilibri finanziari del Comune, la Sezione, prima di invitare l'Ente, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3 del TUEL, ad adottare entro sessanta giorni "*i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio*", ritiene opportuno analizzare i dati risultanti dalla relazione sul rendiconto 2012, le cui linee guida sono già state approvate dalla Sezione delle Autonomie e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 186 del 9 agosto 2013).

Peraltro, appare opportuno sin da adesso segnalare la necessità che il Consiglio comunale prenda atto dei contenuti della presente pronuncia, assuma i provvedimenti necessari per il ripristino degli equilibri finanziari e fornisca gli indirizzi per l'adozione di quelli di competenza degli altri organi.

#### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte


#### **invita**

l'Amministrazione comunale di **Casalbeltrame**:

- ad adottare sin d'ora i provvedimenti necessari al fine di superare le rilevate criticità, in particolare quelle inerenti il ripetuto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione dei conti del Comune di **Casalbeltrame (NO)**.  
Si rammenta infine l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.  
Così deliberato in Torino nell'adunanza del 23 ottobre 2013

IL RELATORE  
(Dott. Walter Bernuti)



IL PRESIDENTE  
(Dott.ssa Enrica LATERZA)



Depositata in Segreteria il **31 OTT. 2013**

Il Funzionario preposto

(Dott. Federico SOLA)

